

## QUESTIONI APERTE

---

### Impugnazione nei procedimenti cautelari

#### La decisione

**Misure cautelari - Ricorso per cassazione - Deposito del ricorso presso la cancelleria del Giudice *a quo*** (C.p.p., art. 311, comma 2).

*Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riepilogo o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 14 gennaio 2021 (ud. 24 settembre 2020) - CASSANO, *Presidente* - SARNO, *Relatore* - GAETA, *P.M.* - Bottari, *ricorrente*.

#### Il luogo delle impugnazioni cautelari di legittimità: la stretta delle Sezioni unite

Con la decisione in commento le Sezioni unite pongono un freno alla *querelle* circa la corretta identificazione del luogo di proposizione del ricorso cautelare per cassazione, prediligendo l'interpretazione letterale dell'art. 311 c.p.p. ed accollando alla parte impugnante il rischio di una pronuncia di inammissibilità per tardività ogni qualvolta l'impugnazione venga proposta in una cancelleria territorialmente diversa da quella del giudice *a quo*.

L'autore affronterà le tematiche proposte mediante un costante raffronto col diritto di difesa costituzionalmente detto non abbandonando, in chiave di applicabilità concreta, i profili pratici che ne derivano, attesi anche i risvolti derivanti dal momento storico che caratterizza la decisione.

*The place of legality appeals of precautionary measures: the solution of the Supreme Council*

*By means of the decision in question, the United Sections of the Supreme Court settled the dispute over the correct identification of the filing place of the interim appeal, preferring the literal interpretation of art. 311 c.p.p. and imposing on the contesting party the risk of a ruling of inadmissibility due to delay each time the appeal is proposed in a registry that is territorially different from that of the referring court.*

*The author will address the proposed issues through a constant comparison with the constitutional right of defense, not abandoning, in terms of practical applicability, the practical profiles that derive from it, attending also the implications deriving from the historical moment that characterizes the decision.*

**SOMMARIO:** 1. I ritmi serrati dei ricorsi cautelari. - 2. *Favor et locus impugnationis*: due emisferi a confronto. - 3. Il contemperamento delle Sezioni unite... - 4. (segue) ...e le rilevanze applicative. - 5. Considerazioni sulla rilevanza del rischio.

1. *I ritmi serrati dei ricorsi cautelari*. Originariamente conosciuto quale unico rimedio eccezionale volto a garantire la legittimità degli atti restrittivi della libertà personale<sup>1</sup>, il ricorso per cassazione cautelare, seppur in un mutato contesto costituzionale<sup>2</sup>, ha mantenuto oggi la sua naturale funzione di controllo sulle garanzie processuali (e personali) dei soggetti sottoposti a misura cautelare personale<sup>3</sup>. Invero, assoggettare gli atti di disposizione della libertà personale ad una tutela legale denota la volontà di fuggire, in tutte le fasi processuali, quel «controllo soltanto indiretto»<sup>4</sup> sulla legittimità degli stessi che negli anni ha dato vita ad un reclamo unitario, risultato di una commistione disomogenea di merito e legittimità, dove le contestazioni in diritto assumevano una veste meramente strumentale ai fini dell'analisi in fatto, scopo primario dell'azione impugnatoria.

È in questo spaccato che deve essere cercata la principale ragione del fallimento di tale unitaria richiesta di controllo. Il potere di giudizio dell'organo deputato al controllo di legittimità si trovava, come da regola, nella piena impossibilità di abbattere la «degradazione giuridica dell'individuo»<sup>5</sup> nel merito,

---

<sup>1</sup> Sul punto si veda DE CARO, *Libertà personale e sistema processuale penale*, Napoli, 2000, 168 ss.; in chiave storico-evolutiva ID., *Presupposti e criteri applicativi*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. II, tomo II, *Le misure cautelari*, Milano, 2008, 5 ss. Specificatamente sulle impugnazioni cautelari a cavallo tra vecchio e nuovo codice, per tutti, DEL POZZO, *La libertà personale nel processo penale italiano*, Torino, 1962, 352 ss. È emerso che la funzione del ricorso per cassazione cautelare, nella sua struttura di *unicum* impugnatorio, spesso era relegata anche al giudizio nel merito (attivato mediante l'impugnazione della motivazione incompleta, illogica ovvero irrispettosa delle risultanze processuali) al fine di sopperire «al deficit di incisivi strumenti di verifica e ai limiti derivanti dal mero vaglio di legittimità del provvedimento cautelare, dovendo la motivazione dei provvedimenti mostrare in qualche misura l'itinerario seguito dal giudice»; così MAGGIO, *Le impugnazioni delle misure cautelari personali*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubetis, Voena, XXV, Milano, 2018, 7. Analogamente, FERRAIOLI, *Il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale*, Milano, 1989, 59.

<sup>2</sup> Sulle problematiche del controllo cautelare ante Costituzione del 1948, si veda la *Relazione al progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale*, in *Lavori preparatori*, VIII, Roma, 1929, 7; in dottrina, su tematiche affini, già ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano 1932, 285 ss. In chiave critica, di recente, anche SPANGHER, *Le misure cautelari personali*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, vol. II, a cura di Marandola, Milano, 2015, 140 ss.

<sup>3</sup> Si veda A. CONFALONIERI, *I controlli della Corte di cassazione sui provvedimenti «de libertate»*, in *Giur. It.*, 1994, 389 secondo la quale l'immanenza del ricorso in cassazione (reso per di più inviolabile dalla sua costituzionalizzazione) «evidenzia la necessità che in ordine ai provvedimenti coercitivi venga assicurata insieme alla garanzia della riserva di legge e di giurisdizione (fissate dall'art. 13 Cost.) quella del successivo controllo di legittimità».

<sup>4</sup> CHIAVARIO, *Tribunale della libertà e libertà personale*, in *Tribunale della libertà e garanzie individuali*, a cura di Grevi, Bologna, 1983, 132.

<sup>5</sup> S. LA ROCCA, E. N. LA ROCCA, *Le impugnazioni de libertate*, in *Le misure cautelari personali*, a cura di Spangher, Santoriello, Torino, 2009, 438, dove, proseguendo, si definisce «degradazione» quella

tanto che la nascente decisione non poteva che essere mutilata del giudizio su una delle parti fondamentali della domanda<sup>6</sup>: il sostegno fattuale. Tale strumentalizzazione, indotta dalla mancanza di un rimedio nel merito, ha assunto posizione centrale nel periodo di assestamento *post* costituzionale, allorquando le teorie sui diritti dell'uomo, centro dell'analisi sull'efficacia dei rimedi *de libertate*<sup>7</sup>, hanno contribuito alla creazione di misure di contenimento costituzionalmente inclusive e totalmente antropocentriche<sup>8</sup>.

L'introduzione - per effetto dell'art. 111, co. 2 Cost. - del ricorso per cassazione generalizzato volto a contrastare le "violazione di legge" sui provvedimenti incidenti sulla libertà dell'individuo, evidenza, sicuramente, un'esaltazione del contenuto della libertà personale (art. 13 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24), sotto l'influenza collaterale dell'art. 27, co. 2 Cost. che, nell'ingenerare il principio di non colpevolezza, ammette implicitamente una serie di rimedi atti a garantire la più concreta esplicazione del giusto processo, sin dalla verifica della personalità dei presupposti cautelari<sup>9</sup>. Ma vi è più. Sulla prospettiva personale dell'impugnazione cautelare fonda, in duplice livello, anche il complesso delle norme che ne regolano la trattazione. Se, a livello costituzionale, la tutela generale ed astratta opera quale garanzia per la corretta applicazione della legge processuale, in costante raffronto con la pretesa punitiva dello Stato e nel rispetto dei principi e delle libertà fondamentali, è in ambito sovranazionale che si perfeziona quel rimedio volto ad incidere

---

«mortificazione della dignità o del prestigio della persona tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell'*habeas corpus*».

<sup>6</sup> Criticità rilevate da GREVI, *Libertà personale dell'imputato*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, 371.

<sup>7</sup> Ampiamente DE CARO, *Libertà personale (profili costituzionali)*, in *Dig. disc. pen.*, agg. I, Torino, 2000, 289 ss.

<sup>8</sup> In questa doppia dimensione DI STEFANO, *Le impugnazioni*, in *La cautela nel sistema penale. Misure e mezzi di impugnazione*, a cura di Bassi, Padova, 2016, 383.

<sup>9</sup> Il concetto di personalità dei presupposti fonda sui principi di cui agli artt. 2 e 27, co. 1 Cost., mediante i quali si è inteso tutelare i diritti fondamentali della persona eventualmente sottoposta a misura cautelare, rifiutando ogni ricorso a presunzioni soggettive od oggettive. Attuando la riserva di legge costituzionalmente imposta ex art. 13 Cost., l'art. 273, co. 1 c.p.p. di concerto con il successivo art. 274, stabilisce che nessuno può essere sottoposto a restrizioni cautelative se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza che vadano ad integrare gli elementi soggettivo e oggettivo della fattispecie contestata nonché non siano ravvisati, almeno uno, dei pericoli di cui all'art. 274. Si evidenzia che pur essendo una condizione necessaria, la gravità indiziaria della colpevolezza va accompagnata - ai fini dell'applicazione delle cautele personali - con altri elementi necessari all'ascrizione fisica e personale del reato. Cfr. SPANGHER, *Misure cautelari personali*, in *Dig. disc. pen.*, agg. VIII, Torino, 2014, 390, il quale ritiene che «il concetto di gravità implica la presenza di elementi dai quali trarre il convincimento della elevata probabilità che il reato sia attribuibile all'indagato e non già la certezza (al di là di ogni ragionevole dubbio) necessaria in sede di giudizio per affermarne la responsabilità».

sul fondamento della misura applicata per mezzo del quale si autorizza una libera rivalutazione dei presupposti fattuali<sup>10</sup>.

Invero, l'art. 5 C.E.D.U. al par. 4, riconosce il diritto di ogni persona privata della libertà personale di adire il Tribunale affinché decida entro breve termine sulla legalità e legittimità della misura restrittiva; nella stessa direzione muove anche l'art. 9 Patto Onu sui diritti civili e politici che, richiamando i principi di libertà e sicurezza della persona, assicura il ricorso al Tribunale affinché sia verificata l'adeguatezza alle regole di legale restrizione della libertà.

Così, oltre che concordi in punto di legalità e tassatività della restrizione della libertà, le due norme richiamate, al fine di evitare un malaugurato stallo nella concatenazione degli atti, impongono una certa prontezza («entro breve termine») nella verifica dei presupposti, sicché la restrizione del reo sia ridotta al tempo strettamente necessario alla verifica. Riconosciuto quale presupposto dell'agire del legislatore *post* costituzionale nell'organizzazione della disciplina cautelare multilivello<sup>11</sup>, il concetto di celerità ha contribuito alla formazione di un sistema impugnatorio chiuso, disciplinato dagli artt. 309, 310 e 311 c.p.p.<sup>12</sup> e penetrabile nei soli casi tassativamente ammessi dal legislatore che, normativamente avallati, ne assicurano i ritmi sostenuti a cui è improntato. Si ritiene necessaria tale specifica poiché è qui che si insinua la mitigata problematicità relativa ai modi e ai tempi dell'impugnazione *de libertate* attenzionata. In un contesto piuttosto simile, seppur a ridosso dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, la giurisprudenza di legittimità era già stata sollecitata in merito alla possibile applicazione analogica del 582 c.p.p.; invero, benché l'istituto di riferimento fosse il riesame, la cui natura di

---

<sup>10</sup> Un primo approccio alla «nuova» disciplina è offerto da AMODIO, *La tutela della libertà personale dell'imputato nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 78 ed anche CONSO, *Patti internazionali in materia penale e interventi della commissione europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, 657. In chiave generale, invece, GIARDA, *Le misure cautelari personali e reali*, in *Lezioni sul nuovo processo penale*, Milano, 1990, 153 ss.

<sup>11</sup> Frutto di un insieme di valori antropocentrici nel rispetto dei quali «la Costituzione prevede uno standard minimo di tutela che individua nel ricorso per cassazione per violazione di legge, mentre la Convenzione E.D.U. (e la corrispondente previsione del patto Onu) riconoscono una tutela nel merito: tali disposizioni fanno chiaramente riferimento ad una decisione di un Tribunale «contro» un provvedimento di custodia...»; così DI STEFANO, *Le impugnazioni*, cit., 383.

<sup>12</sup> Tale codificata sistematicità contribuisce alla realizzazione di un «equilibrio ragionevole tra esigenze della persona ed esigenze di tutela collettiva»; così S. LA ROCCA, E. N. LA ROCCA, *Le impugnazioni de libertate*, cit., 439. Per un confronto sui procedimenti idonei ad instaurare la fase del controllo cautelare si veda POLVANI, *Le impugnazioni de libertate. Riesame, appello, ricorso*, Padova, 1999, 5 ss.

mezzo di impugnazione *strictu sensu* era già dibattuta<sup>13</sup>, alla Corte era stato chiesto se, già allora, alla disciplina del riesame fosse analogicamente applicabile il disposto del comma 2 dell'art. 582 sicché fosse derogabile, in via estensiva, il luogo di presentazione dell'impugnazione in favore del deposito presso la cancelleria dell'allora pretura (ora Cancelleria del Giudice di pace e/o del Tribunale) del luogo nel quale la parte o il difensore si trovassero<sup>14</sup>.

Seppur irrilevante nelle pratiche risolutive sia per la evidente diversità tra gli istituti in contrasto che per l'intervenuta mitigazione – di matrice legislativa – del contrasto mediante l'art. 16, l. 8 agosto 1995, n. 332, la rievocata problematica conferma, comunque, una costante influenza applicativa del *favor impugnationis* che, nel ventennio successivo, ha fatto da base a numerose contestazioni similari anche per quanto attiene al deposito del ricorso per cassazione. Si è registrata una giurisprudenza ondivaga che ha, alternativamente, ammesso ovvero negato l'applicazione analogica (*latu sensu* parlando) dell'art. 582 nella sua interezza, dando rilievo talvolta al dato semantico della conformazione codicistica<sup>15</sup>, quale espressione della più ampia imposizione legislativa, e talvolta lo stesso *favor impugnationis*, immanente ma comunque di risultanza riflessa.

---

<sup>13</sup> Il contrasto dottrinale fondava nel riconoscimento della natura dell'istituto in parola. Da un lato (per tutti AMODIO, *Il processo penale nella parabola dell'emergenza*, in *Cass. pen.*, 1983, 2122), esclusa la natura impugnatoria di tale mezzo, lo stesso veniva ricondotto ad una «convalida ad impulso di parte» ed assimilato ad una sorta di reclamo in sede civilistica. D'altra parte, in chiave molto più estensiva, vi era chi riconosceva nel riesame tutti i presupposti delle impugnazioni, posto che si fosse legalmente in presenza di uno strumento attivabile a richiesta della parte interessata contro un provvedimento giurisdizionale asseritamente ingiusto allo scopo di ottenere un'ulteriore pronuncia tale che fosse eliminato (in tutto o in parte) il pregiudizio derivante dalla precedente (per tutti LEONE, *Impugnazioni (diritto processuale penale)*, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, 1989, 1). Ermeneutica, quest'ultima, condivisa dal legislatore che ha riconosciuto l'autonomia del mezzo *de qua* includendolo nel sistema impugnatorio cautelare.

<sup>14</sup> A tal riguardo si rimanda a MIDOLO, *In tema di luogo di presentazione della richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p.*, commento a Cass., Sez. un., 18 giugno 1991, D'Alfonso, in *Cass. pen.*, 1992, 1198, il quale aveva già rilevato che l'idea di «restringere il campo» per la presentazione della impugnazione di merito (atteso che il riesame, a rigor di logica potesse essere presentato solamente nella cancelleria del Tribunale della libertà) avrebbe prodotto effetti di non poco conto «atteso che, nella gran parte dei casi, il luogo nel quale il difensore o la parte si trovano, veniva e viene a coincidere proprio con quello in cui si trova il giudice che ha applicato la misura cautelare, e più raramente con il «capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza», sottolineando anche che «l'opportunità di presentazione della richiesta di riesame presso la più vicina pretura [cancelleria del Giudice di pace e/o del Tribunale] sarà pertanto avvertita in casi più frequenti oggi piuttosto che ieri».

<sup>15</sup> Su quest'ultimo aspetto anche Cass., Sez. VI, 6 dicembre 1990, Messoro, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, 633, che chiude le porte a «qualsiasi soluzione alternativa», posta l'autonomia regolamentare imposta dal legislatore per le impugnazioni *de libertate*.

Così operando, l'istituto del ricorso per cassazione cautelare, da sempre "fuori dai giochi" per la già chiara contestualizzazione codicistica, è divenuto depositario del contrasto in commento.

**2. Favor et locus impugnationis: *due emisferi a confronto*.** Protagonista di uno spaccato giurisprudenziale e dottrinale, il tema della determinazione del luogo di presentazione dell'impugnazione cautelare di legittimità ha subito un arresto, risolvendosi semplicemente nella conferma del tessuto funzionale del codice che, prediligendo la cancelleria del giudice *a quo*, permette all'atto di pervenire nel più breve tempo possibile presso l'ufficio del giudice designato per la trattazione, rimettendo alla parte le problematiche relative alle divergenze nell'*iter* di presentazione.

Riassumendo, sollecitate *ex art. 618 c.p.p.*, alle Sezioni unite è stato chiesto di cristallizzare il criterio regolatore dell'impugnazione cautelare di legittimità prospettando l'opzione di avvalersi dei principi generali delle impugnazioni *ex art. 582 co. 2, c.p.p.*, con la specifica richiesta di stabilire il termine entro il quale l'atto debba considerarsi tardivo, ovvero, ai sensi dell'*art. 311 c.p.p.*, protendere verso un'esclusività della cancelleria del giudice *a quo*. In sostanza, il giudizio invocato sulla disciplina del ricorso cautelare per cassazione ruota attorno a tre postulati: «a) l'individuazione di una diversa funzione della norma intesa semplicemente a chiarire che la deroga introdotta dall'*art. 309 c.p.p.*, comma 4, riguarda solo il giudizio dinanzi al Tribunale; b) la mancanza di una deroga espressa ai principi dettati dagli *artt. 582 e 583 c.p.p.* per il giudizio di legittimità; c) la cedevolezza dell'opzione interpretativa corrente rispetto al principio del *favor rei*<sup>16</sup>.

Il contrasto rassegnato porta alla luce l'ampia portata degli *artt. 582 e 583 c.p.p.*, la cui disciplina applicativa porterebbe ad una totale apertura del ricorso cautelare di legittimità alle ampie maglie di proposizione dettate dal *favor impugnationis*; impostazione questa, che seppur in contrasto con la disposizione codicistica, ha comunque caratterizzato parte della giurisprudenza degli ultimi anni, fintanto da costituire la ragione intima del contrasto rassegnato.

Ai sostenitori del rigore restrittivo e astringente della disposizione codicistica, che rifiuta ogni alternativa fisica di deposito<sup>17</sup> dell'impugnazione, si contrappongono i portavoce di un approccio "sostanzialista"<sup>18</sup>, naturalistico<sup>19</sup> e meno

<sup>16</sup> Sentenza in commento, § 3.2, Considerato in diritto, 7.

<sup>17</sup> Per tutti rileva, da ultimo, Cass., Sez. VI, 23 marzo 2017, Di Giorgi ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 270559.

<sup>18</sup> Qui rileva, invece, Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2019, Kurshunov, in *Mass. Uff.*, n. 278094, la quale, nel suo massimo potere espansivo ha ritenuto che (anche) in tema di estradizione, il ricorso per cassazione

rigoroso che, fondando sui principi del *favor impugnationis* e della conservazione degli effetti dell'atto, ritengono che il ricorso per cassazione cautelare possa considerarsi proposto, nonché ammissibile (per gli aspetti procedurali), anche qualora l'atto, seppur presentato in luogo diverso da quello codicisticamente designato, pervenga nel termine stabilito (dieci giorni) nella cancelleria del giudice *a quo*.

Così, muovendo con ordine, le tesi che la stessa giurisprudenza definisce “formalista” e “sostanzialista”, antitetiche non tanto in punto di diritto quanto più nei termini applicativi, danno adito ad un interessante dibattito che vede contrapporsi, da un lato, chi ritiene che la rigorosa formalità del 311 c.p.p. costituisca un sistema chiuso, ineccepibile, che sanziona mediante l'inammissibilità ogni atto di norma non riconducibile a quest'ultimo, e chi, puntando estensivamente sugli effetti, ritiene invece applicabile in via ampiamente derogatoria (in virtù del luogo dove si trova l'impugnante o il suo difensore) l'art. 582 purché l'atto giunga nella cancelleria del giudice nei termini codicisticamente previsti.

Lo snodo del dibattito sta nell'individuazione del luogo fisico del deposito, o meglio se lo stesso possa o meno costituire un ostacolo all'esercizio del proprio diritto al controllo dei provvedimenti *de libertate* e, non a caso, l'incertezza applicativa rivendicata nell'ordinanza di remissione denota un ipotetico – si potrebbe azzardare, se ancorato solamente al dato normativo – contrasto di coordinamento piuttosto che di contenimento tra l'ampia operatività riposta nell'art. 582 ed il peculiare art. 311, limitativo e caratterizzante un sistema chiuso volto a contenere la delicatezza dell'impianto cautelare concertato dal legislatore. In questo contenitore vanno ricondotte anche le conseguenze.

Entrambe le tesi, seppur con riferimenti e valutazioni divergenti rispetto all'assetto codicistico, giungono implicitamente ad affermare l'inammissibilità

---

contro i provvedimenti cautelari emessi durante la procedura deve essere presentato, nel termine *ex art.* 311, co. 1, c.p.p. presso la cancelleria della Corte d'Appello che li ha adottati, restando a carico del ricorrente il rischio che, se presentato presso un ufficio diverso, sia dichiarato inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività resta pur sempre quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

<sup>10</sup> Dando rilievo “luogo in cui si trovano” la parte e/o il difensore, si ritiene che la disposizione di cui all'art. 582, co. 2, c.p.p. «debba essere interpretata esclusivamente con riferimento al dato “naturalistico” della presenza fisica sul posto del soggetto interessato. Infatti, tale facoltà, in quanto espressione del *favor impugnationis*, non ha carattere eccezionale, né può essere valorizzata da un rapporto che evidenzi la stabilità della presenza della parte o del difensore, rispetto alla provvisorietà o, addirittura, l'occasionalità della stessa»; così Cass., Sez. II, 27 settembre 2005, Radosavljevic, in *Mass. Uff.*, n. 232608.

quale effetto derivante dall'erroneo/tardivo deposito della impugnazione presso il giudice *a quo*. Così, mentre l'orientamento formalista<sup>20</sup>, non ammettendo soluzioni alternative al rigore del codice, propende verso la totale inammissibilità dell'impugnazione per il solo fatto di essere stata presentata presso una cancelleria territorialmente diversa da quella designata, al contrario la larga veduta processuale ("più" garantista) della corrente sostanzialista<sup>21</sup>, apre in via analogica la fase impugnatoria a tutto ciò che viene contemplato, seppur non formalmente richiamato, nell'art. 582, sostenendo che una considerazione «basata sul solo criterio esegetico di tipo letterale»<sup>22</sup> risulterebbe una compressione dei diritti di difesa foriera di disparità di trattamento tra gli impugnanti "regolari" e quelli "*per saltum*", attesa la concreta diversità della disciplina (nel primo caso la cancelleria del giudice *ad quem* compresa di estensioni ormai pacificamente codificate mentre la cancelleria del giudice *a quo*<sup>23</sup> nel secondo caso). La eventuale, ma esplicita, sanzione di inammissibilità sul piano pratico si sdoppia: opererà automaticamente, qualora venga restituito valore al dato normativo, ovvero "a condizione", se legata al principio conservativo dell'atto di impugnazione, sempre nel rispetto dei perentori termini

<sup>20</sup> Conseguente a Cass., Sez. VI, 6 dicembre 1990, Messoria, cit., 633 e recentemente condiviso da Cass., Sez. VI, 5 marzo 2019, Dallai, in *Mass. Uff.*, n. 275367 e Cass., Sez. VI, 23 marzo 2017, Di Giorgi ed altri, cit., con la quale la Corte ritiene, per di più, inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della libertà direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale, specificando che nel caso in cui il ricorso sia depositato tempestivamente presso la Cassazione e, solo dopo la scadenza del termine *ex art.* 311, co. 1 anche presso la cancelleria del tribunale del riesame, non si verifica alcun effetto sanante. In dottrina, per tutti, GUADALUPI, FONTANA, *Le impugnazioni delle misure cautelari personali*, Torino, 2005, 200 ss., i quali rigidamente ritengono che «il mancato richiamo delle forme di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p. segnalano che la presentazione del ricorso con modalità diverse da quelle specificatamente descritte nell'art. 311 c.p.p. va ritenuto inammissibile».

<sup>21</sup> Tra cui le recentissime Cass., Sez. III, 5 marzo 2020, Maniero, in *Mass. Uff.*, n. 278776 e Cass., Sez. II, 30 novembre 2018, Bossi, in *Mass. Uff.*, n. 274894.

<sup>22</sup> Cass., Sez. un., 18 giugno 1991, D'Alfonso, cit., *sub* §11.

<sup>23</sup> Le parole della Corte confermano la chiara qualificazione del ricorso *per saltum* come rimedio alternativo ed eccezionale, rappresentando «un'opzione aggiunta per la difesa, alternativa al riesame» (Sentenza in commento, § 5, considerato in diritto, 11). Il divario strutturale tra il giudizio di merito e di legittimità è del resto accentuato dal confronto specifico del ricorso cautelare con il mezzo del riesame, attraverso il quale il legislatore ha inteso incoraggiare la rivalutazione sul piano fattuale dei presupposti e delle ragioni della misura cautelare, tant'è che gli artt. 309 c.p.p., co. 5, e 324 c.p.p., co. 3, attribuendo natura interamente devolutiva a tale giudizio, rendono persino facoltativa l'indicazione dei motivi. Quindi il problema effettivamente non si pone dato che i mezzi sono in rapporto alternativo dove la proposizione dell'uno esclude l'altro. Anche qui il codice è chiaro, «la proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame», nonostante la formulazione delle formule normative per l'individuazione dei provvedimenti coincida. Sull'operatività e la disamina dei provvedimenti ricorribili *per saltum*, si veda DELL'ANNO, *Impugnazioni (nei procedimenti cautelari)*, in *Dig. disc. pen.*, agg. IV, Torino, 2008, 493.

codicistici. La tassatività dei termini per impugnare, però, pur non essendo ragione intima del contrasto, costituisce un enorme limite all'estensione della stessa in considerazione del fatto che è comunque rimessa alla parte, ben cosciente dell'eventualità infausta, la gestione del *tempus impugnationis*, rimettendo alla stessa l'onere di determinarne aprioristicamente le sorti. L'esaminanda sentenza, su quest'ultimo punto, tenta - forse invano - di allargare le maglie del vaglio temporale, sanzionando la parte nei soli casi in cui l'atto perviene tardivamente presso la cancelleria del giudice competente; così facendo l'inammissibilità viene considerata residuale, come se fosse - e di fatto lo è - una "pena" per colpa (inquadabile sicuramente nei profili della imprudenza). In verità, vagliando l'ipotesi della corrente sostanzialista, sembrerebbe che si giunga alle stesse risultanze anche se, su base strettamente letterale, il piano funzionale è diverso: se per questi ultimi il ritardo sarebbe pacificamente imputabile agli uffici trasmittenti (come se fosse un onere specifico ma per violazione del quale non sarebbe comminabile alcuna sanzione), nel secondo caso, quasi in controtendenza<sup>24</sup>, cambia il punto di partenza, considerato che, in virtù della volontà dell'art. 311 c.p.p., la parte impugnate, essendo onerata del rispetto del termine nella piena consapevolezza del rischio, è messa spalle al muro dal coesistente dovere di cognizione nella redazione del delicato atto di impugnazione ed il rigoroso rispetto dei termini entro i quali, anche a grande distanza fisica, l'atto dovrebbe pervenire nella cancelleria del giudice *a quo*<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Sul punto chiaramente C. VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, Torino, 1998, 246 che esclude pacificamente profili di responsabilità per la parte impugnante qualora il ritardo fosse ingenerato dell'operato dei trasmittenti; invero l'autrice rileva che nell'eventuale «erroneo, intempestivo o mancato adempimento [...] da parte dell'ufficio ricevente, è precluso trarne conseguenze - in termini d'inammissibilità dell'atto d'impugnazione - a carico della parte» poiché «è quanto meno ovvio, ove si rifletta che si tratta di adempimenti su cui la parte non ha la benché minima influenza». In questi termini, in giurisprudenza, già Cass., Sez. V, 1° luglio 1992, Ferrara, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, 705.

<sup>25</sup> Condizione già attenzionata in dottrina per quanto attiene le impugnazioni di merito ma che, per estensione funzionale strettamente legata alle sole procedure di proposizione, merita di essere qui essere condivisa. Per tutti GIUNCHEDI, *Osservazione a Cass., Sez. IV, 9 giugno 1999, Onyekewelt*, in *Giur. it.*, 2000, 1473, il quale rilevava che «l'ansia di assicurare la celerità della procedura appare inconciliabile con la volontà di imporre ulteriori difficoltà di ordine pratico all'effettivo godimento del diritto di impugnazione. La Suprema Corte, pertanto, ha sposato la tesi più estensiva tesa non compromettere l'attuazione di quel diritto che si pretende di assicurare ancor più rapidamente, e con ciò in quanto la brevità del termine, collegata al preteso obbligo di presentare l'impugnazione anche in sedi lontane porterebbe a frustrare il per il principio del *favor impugnationis*». In ogni caso, al contrario di quanto oggetto della trattazione, tale contrasto è stato risolto in via estensiva dal legislatore (l. 8 agosto 1995, n. 332). Su questa linea anche Cass., Sez., IV, 9 luglio 1998, La Mantia, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, 711, mentre in dottrina APRILE, *I procedimenti dinanzi al Tribunale della Libertà*, Milano, 1999, 53 ss.

Appare chiaro, a questo punto, come il tema del luogo fisico di presentazione circoscriva, inevitabilmente, tutti gli oneri di una parte che, immersa nell'immanenza dei canoni di inclusività ed equità, risulta essere parte integrante di un continuo raffronto processuale volto alla individuazione del procedimento migliore, più garantista, da cui la stessa trae diritti e garanzie e dal quale non può sottrarsi.

**3. *Il contemperamento delle Sezioni unite...*** Evidenziata la chiara opposizione della Corte a qualsivoglia concessione «al diritto vivente di una potestà integrativa della *voluntas legis*»<sup>26</sup>, già in partenza appare chiaro l'ostruzionismo della stessa a qualsiasi prassi derogatoria del dettato codicistico, al fine di conservare i ritmi serrati ed i tempi stretti dell'impugnazione cautelare di legittimità che, già costituzionalmente avallati, divengono strumentali alla decisione in parola.

Ebbene, l'ermeneutica caratterizzante l'operato delle Sezioni Unite, nel ridettare gli argini funzionali della materia *de libertate*, ha ribadito - anche abbastanza perentoriamente - l'autonomia del sistema impugnatorio delineato dall'art. 311 c.p.p. (ivi ricomprendendo il sottosistema creato dalla commissione degli artt. 309, 310 e 311 c.p.p.), osservando che le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione<sup>27</sup>. Ragion portante di tale stretta presa di posizione va codicisticamente rinvenuta, nella profonda convinzione della estrema necessità dei provvedimenti *de libertate*; la Corte, nell'ampliare, in termini qualitativi, la

---

<sup>26</sup> Sentenza in commento, § 4.2, Considerato in diritto, 9. E vi è più. La Cassazione fugge anche qualsiasi «interpretazione “adeguatrice”» relegando alla Corte costituzionale il compito di operare sulla relativa non-conformità (qualora rilevata) costituzionale, richiamando C. cost., sent., 13 aprile 2017, n. 82, in *Foro it.*, 2017, 6, 1, 1819.

<sup>27</sup> Posto pertanto che, come anche la Corte rammenta, per quanto attiene al luogo di presentazione dei ricorsi cautelari di merito, ciò non desta più particolari perplessità, accertata l'intrinseca chiarezza delle norme dispositive (artt. 309 co. 4 e 310 co. 2 c.p.p.) che, mediante il rinvio al disposto agli artt. 582 e 583 c.p.p., estendono la possibilità di optare per un luogo di deposito diverso in base alle proprie esigenze di spostamento, stesse valutazioni di sorta devono essere applicate nella lettura dell'art. 311 c.p.p., la cui interpretazione letterale fa da regola. In questa direzione già Cass., Sez. VI, 5 marzo 2019, Dallai, cit., mediante la quale la Corte ha ribadito che in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame dev'essere presentato nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa, dal momento che le specifiche modalità di presentazione di tale gravame costituiscono deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione.

difesa perdurante fasi di contenimento antecedenti al processo<sup>28</sup>, ha inteso aumentare l'incisività del giudice<sup>29</sup> nel merito, affinché primeggiassero gli elementi fattuali su quelli di diritto, allo scopo di garantire la certezza del presupposto applicativo della restrizione ma garantendo comunque un tassativo mezzo di impugnazione di legittimità che, seppur non sospensivo<sup>30</sup> dei termini di custodia, scongiurasse qualsivoglia pretesto per una nuova impugnativa di merito celata nel vizio di legge.

Modellata su questi principi, la decisione della Corte assume una posizione mediana volta a valorizzare, al contempo, lo *ius singulare* (art. 311, co. 3, c.p.p.) e tutti gli effetti generati dall'impugnazione proposta, sicché debba considerarsi confermata l'autosufficienza regolamentare delle impugnazioni cautelari di legittimità in quanto deroga esplicitamente ammessa dalla clausola di salvaguardia in apertura dell'art. 582 c.p.p. («salvo che la legge disponga altrimenti...»).

A conferma di ciò la Corte sottolinea che l'art. 311 c.p.p., incarnando la regola originariamente deputata all'individuazione del luogo di proposizione dell'impugnazione, assurge, mediante il suo comma 3, ad «un'autonoma disposizione il cui contenuto è solo in parte coincidente con la disposizione generale, in quanto riproduce solo l'art. 582 c.p.p., comma 1»<sup>31</sup>. Pertanto, pur operando su piani differenti, l'asserita coincidenza parziale tra le modalità *ex art. 311, co. 3, c.p.p.* con quelle ordinariamente stabilite per l'impugnazione in generale, comunque denota la volontà di salvaguardare quella parte dell'*iter* impugnatorio affidato alle cancellerie che, trasformato in interesse prioritario volto alla garanzia della celerità nell'avvio del giudizio di controllo,

<sup>28</sup> Per una riflessione intorno al diritto di difesa nel merito, si veda RIVIEZZO, *Custodia cautelare e diritto di difesa. Commento alla legge 8 agosto 1995 n° 332*, Milano, 1995, 3 ss.

<sup>29</sup> In chiave rigorosamente critica sulle attese finalità della l. 332/1995 si veda GREVI, *Più ombre che luci nella l. 8 agosto 1995 n. 332 tra istanze garantistiche ed esigenze del processo*, in *Misure cautelari e diritto di difesa nella L. 8 agosto 1995 n. 332*, a cura di Grevi, Milano, 1996, 4 ss., il quale ritiene che nessuno degli adempimenti introdotti dalla citata legge possa essere meritevole di lode poiché «nessuna di tali norme possa ricollegarsi ad una simile finalità [semplificazione dei procedimenti], mentre, all'opposto, non sono poche quelle che, imponendo ripetuti e non sempre ragionevolmente spiegabili adempimenti formali [...] danno luogo semmai a notevoli complicazioni dei rispettivi percorsi procedurali, per di più cosparsi da sovrabbondanti [...] sanzioni di invalidità».

<sup>30</sup> Sul punto DELL'ANNO, *Impugnazioni (nei procedimenti cautelari)*, cit., 467, ritiene condivisibilmente che la tendenziale non correlabilità di effetti sospensivi alla proposizione delle impugnazioni cautelari simboleggia «la continua dicotomica tensione dell'ordinamento al perseguimento di interessi contrapposti, avendo riferimento alla necessità dello stesso di tenere contestualmente presenti, sia le esigenze poste a fondamento giustificativo dell'applicazione e della permanenza di misure restrittive della libertà personale, sia quelle che, sotto opposto profilo fanno capo al titolare del bene fondamentale preso in considerazione dall'art. 13 della Carta fondamentale».

<sup>31</sup> Sentenza in commento, § 3, considerato in diritto, 6.

non vada a gravare ulteriormente sulla misura inflitta<sup>32</sup>; invero, nel pieno rispetto del regime derogatorio in forza dell'art. 311 c.p.p., quest'ultima deve considerarsi l'unica modalità a mezzo della quale il giudice che ha emesso il provvedimento possa immediatamente<sup>33</sup> conoscere dell'impugnazione e, con prontezza, provvedere agli adempimenti di cui all'art. 164 disp. att. c.p.p.<sup>34</sup>. Ma, benché evidenti le ragioni che muovono l'urgenza e la celerità della fase d'avvio del controllo di legittimità (per le quali il succitato comma 3, nel pieno rispetto dei «ritmi piuttosto serrati»<sup>35</sup>, rafforza l'evolversi repentino della relativa catena processuale dalla sua presentazione alla conseguente trasmissione «entro il giorno successivo» alla Corte di cassazione), le criticità si riscontrano nell'ultimo periodo della richiamata norma, posto che all'imposizione normativa di decidere entro trenta giorni dalla ricezione degli atti<sup>36</sup>, non corrisponde

---

<sup>32</sup> A tal proposito si veda DELL'ANNO, *Impugnazioni (nei procedimenti cautelari)*, cit., 492, il quale sottolinea che non si tratta di null'altro che un significativo «recupero della regola generale prevista per il luogo di presentazione delle impugnazioni ordinarie. Con la conseguenza per la quale – diversamente rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'escludere la possibilità di applicazione al caso di specie della regola dettata in via generale per le impugnazioni dal 2° co. dell'art. 582 c.p.p. (che prevede la possibilità per difensori e parti private di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano se questo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento) ha fatto sostanzialmente leva sulla mancanza, nella regolamentazione del ricorso cautelare, diversamente rispetto a quanto previsto per il riesame e per l'appello, di un rinvio esplicito a tale norma – occorre al contrario apprezzare come l'integrale e certo recupero in relazione al ricorso cautelare, della disciplina di carattere generale non possa non avere evidentemente anche riguardo a tale specifica possibilità».

<sup>33</sup> Sulla funzione dell'immediatezza nel contesto cautelare GASPARINI, *Misure cautelari personali*, in *Dig. disc. pen.*, agg. I, 2000, 483 che, in chiave molto critica, ha evidenziato che «se è vero, difatti, che l'imperativo di "immediatezza" che deve informare gli adempimenti presidenziali è espressione della volontà legislativa di conseguire la puntuale osservanza delle stringenti scansioni temporali che devono condurre al controllo della cautela imposta, è altrettanto vero che esso non configura un vero e proprio termine in senso tecnico-giuridico [...]. L'obbligo di "immediato avviso" non vincola l'iniziativa presidenziale a termini certi e fugge, nel caso di inadempimento, a qualsiasi conseguenza sul piano delle sanzioni processuali; con la conseguenza che hanno continuato a verificarsi ritardi ingiustificati, nei confronti dei quali si è ritenuta mancante qualunque sanzione al di fuori dell'aleatorio procedimento disciplinare».

<sup>34</sup> In questi termini già Cass., Sez. 1, 10 dicembre 2019, Condipero, in *Mass. Uff.*, n. 279031.

<sup>35</sup> Cfr. *Relazione al progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale*, in *Lavori preparatori*, VIII, Roma, 1929, 7.

<sup>36</sup> Invero, la trattazione della causa cautelare dovrebbe, proprio per sua natura e nel rispetto dell'art. 5, § 3 C.E.D.U., essere improntata alla risultanza che il trascorrere del tempo affievolisce, di per sé, il valore dei fattori che hanno portato all'applicazione del provvedimento restrittivo della libertà, con la conseguenza che, una nuova giustificazione dovrebbe essere sempre richiesta al fine di ampliarne l'operatività, abbandonando, così, qualsivoglia operatività *ex se* imposta al fine di un legale "allungamento della misura", sempre suscettibile di rivalutazione a fronte di elementi nuovi rispetto a quelli originariamente valutati (in questa linea si veda Corte EDU, sent., 7 maggio 2019, n. 11436/06 – 22912/06, Mityanin e Leonov c. Russia). La giurisprudenza nazionale, al contrario, tende verso la naturalistica

alcuna sanzione procedimentale volta a tutelare i diritti dell'imputato in attesa di giudizio, la cui posizione, come espressamente rinvenuto nel tessuto costituzionale, sia da tutelare rispetto alle difficoltà organizzative statali<sup>37</sup>. La Suprema Corte, al fine di evitare ingiuste compressioni del diritto di difesa, oltre che del diritto *ex art. 13 Cost.* e nel pieno rispetto del § 5. 3 C.E.D.U., ha comunque già rilevato la necessità di sottoporre l'intero sviluppo della vicenda cautelare «a costante ed attenta verifica circa la effettiva rispondenza dei tempi e dei modi di limitazione della libertà personale al quadro delle specifiche esigenze, dinamicamente apprezzabili, alla stregua dei criteri di adeguatezza e proporzionalità»<sup>38</sup>. Previsione cui, però, all'attualità non corrisponde un rimedio specifico volto a contrastare le conseguenze sfavorevoli dovute all'eccessivo decorso della misura<sup>39</sup> in violazione degli stessi dogmi evidenziati.

---

protrazione della misura, fino alla spirazione dei termini computati (sul punto si veda DI BITONTO, *Libertà personale e "giusto processo"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 873).

<sup>37</sup> Sul punto Corte cost., ord., 22 giugno 1998, n. 232, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 1100, con nota di SPANGHER, *La ragionevole prevalenza dei diritti dell'imputato sulle difficoltà organizzative*. Condivisibili anche le osservazioni di GASPARINI, *Misure cautelari personali*, cit., 484, il quale sottolinea che «la Consulta, nel pronunciarsi sulla costituzionalità della norma con una sentenza interpretativa di rigetto, ha affermato che nel bilanciamento tra le esigenze organizzative degli uffici giudiziari e quelle del *favor libertatis* volte alla concreta garanzia di un rapido riesame della situazione della persona colpita da misura restrittiva, è quest'ultima che deve avere prevalenza nel rispetto dei principi dettati dall'art. 13 Cost., mentre alle altre si può provvedere con accorgimenti di carattere pratico, quali l'uso dei rapidi mezzi di comunicazione [...] che eliminano quasi del tutto l'intervallo tra la spedizione e la ricezione».

<sup>38</sup> Cass., Sez. un., 31 marzo 2011, Khalil, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 93 ss, con nota di DIDDÌ, *Il "fattore tempo" nella valutazione degli elementi necessari al mantenimento della misura cautelare*, 102 ss. Sul punto anche GIUNCHEDI, *Giusto processo (profili sovranazionali)*, in *Dig. disc. pen.*, agg. III, Torino, 2005, 645, il quale sottolinea che «la mancata previsione - contrariamente a quanto avviene per la procedura di riesame - di effetti caducatori per il non rispetto dei tempi decisori specificamente prescritti al 5° co., rende inefficace il rimedio in Corte di cassazione che a questo punto è soggetto solo ai tempi imposti dal legislatore per il giudizio di cognizione, mediante l'esplicita previsione dei termini di fase».

<sup>39</sup> Sulla questione, una riflessione particolareggiata merita la questione della trasmissione e della trattazione dell'istanza poiché, sulla base di quanto anticipato in tema di tempistiche processuali (*nota 36*), la celerità dei procedimenti cautelari viene misurata anche sulla base di queste ultime costituendo incombenze per cui la misura non si ritiene sospesa. Si potrebbe, invero, rilevare un inesistente coordinamento tra gli artt. 5 e 6 C.E.D.U., laddove la mancanza - a livello nazionale - di una disciplina che permetta di "aggiornare" i motivi legittimanti le misure ne comporta - a livello sovranazionale - la (quasi) automatica violazione per eccedenza dei termini, da intendersi non soggetti al divenire essendo legati strettamente ai presupposti. A nulla rileva la generalità del termine massimo cautelare posto che nella giurisprudenza della Corte EDU si evidenzia la necessità, nascente dai principi del giusto processo, di una valutazione caso per caso dipendente dalla successione processuale. In Corte EDU, 8 gennaio 2004, Sardinias Albo c. Italia (seguita da Id., 17 febbraio 2005, Sardinias Albo c. Italia, in *Giust. pen.*, 2005, I, 341 ss., con nota di BAFUNDI, *Verso la ragionevole durata della custodia cautelare. Linee evolutive della Corte europea dei diritti dell'uomo*) l'adita Corte ha rilevato la carenza nel sistema processuale italiano di un rimedio per lamentare l'eccessiva durata della misura cautelare privativa della libertà sottolineando il fatto che «*the diligence of the authorities in the conduct of the proceedings is not a factor which may be taken into account by the Italian Court of Cassation when deciding on the lawfulness of a deten-*

Ciò nonostante, a tutela del tessuto codicistico, le Sezioni Unite optano comunque per una decisione filo-legislativa che, nel rafforzare il tenore letterale della norma, cede alla parte impugnante l'onere ed il conseguente rischio di scegliere ed assumersi la responsabilità delle sorti del proprio ricorso, sicché possa ritenersi intatto – nonostante la lungaggine eventuale della trattazione – il diritto di accesso alla fase di controllo. Ed infatti, così disponendo, oltre che porre l'attenzione sull'unicità del procedimento impugnatorio cautelare circa i luoghi e tempi, le stesse hanno rafforzato la garanzia legale del sistema *de qua*, addossando alla parte le conseguenze della divergenza dall'obbligo prescritto dalla norma. A ben vedere, seguendo tale linea, una previsione diametralmente opposta, che validasse per assurdo il principio dell'estensione territoriale anche per le impugnazioni di legittimità, sarebbe contraria al tessuto codicistico dal momento che, in un primo caso, costituirebbe un *bis in idem* normativo contrario al criterio di economicità dell'interpretazione e, nel secondo caso, l'illegittima deroga alla volontà del legislatore vanificherebbe l'operato di quest'ultimo rendendo superflua una disposizione incentrata sulla garanzia della specialità che la rende, invece, una deroga legittima<sup>10</sup>.

---

*tion on remand* (§ 50); così statuendo, la Corte ammette che, nei casi di violazione della libertà personale dovuti all'eccessiva perpetrazione di una misura cautelare, si può direttamente adire la Corte EDU, unica legittimata alla trattazione della doglianza (cfr. anche Corte EDU, sent., 27 marzo 2003, n. 36813/97, Scordino c. Italia). La rottura risiede nella mancata previsione della c.d. “*diligence*” che, attualmente prevista dall'art. 310 co. 2, c.p.p. in relazione alle esigenze probatorie di cui all'art. 274 co. 1, lett. a), c.p.p., permetta una valutazione sulle «*ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta*» (TAMINETTI, *Applicazione diretta delle disposizioni convenzionali e previo esaurimento delle vie di ricorso interne nella giurisprudenza della Corte di cassazione italiana e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 2004, 4266). L'agire in deroga dell'art. 35 C.E.D.U. (che nello stabilire «...il previo esaurimento dei ricorsi interni» vuole dare espressione alle “forze vitali” della società – Corte EDU, sent., 29 aprile 2008, Burden c. Regno Unito, n.13378/05, § 42) rappresenta una tendenza decisionale della Corte EDU volta ad interpretare in maniera flessibile la norma, fuggendo automatismi o formalismi (Corte EDU, sent., 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, n. 10249/03, § 69), tale che in concreto venga assicurato il diritto ad un rimedio effettivo. «A partire dal caso Brozicek c. Italia [19 dicembre 1989, serie A n. 167, § 34] i giudici di Strasburgo hanno affermato a chiare lettere che, laddove il ricorrente ritenga i propri diritti C.E.D.U. direttamente lesi dall'applicazione di una legge, non sarà tenuto a promuovere un giudizio a livello nazionale al solo fine di sollecitare la proposizione della questione dinanzi alla Corte costituzionale: l'accesso al Giudice delle Leggi non rientra nel novero dei rimedi interni “effettivi”, stante la mancata previsione nell'ordinamento italiano del ricorso diretto per il cittadino»; così MASCIOTTA, *Il ricorso “diretto” a Strasburgo in deroga al principio del previo esaurimento*, ex art. 53 C.E.D.U.: un possibile “cortocircuito” tra sistema costituzionale e convenzionale di tutela?, in *Osservatorio sulle fonti*, 2018, 1 e già DI STEFANO, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e principio di sussidiarietà*, Firenze, 2010, 197 ss.

<sup>10</sup> Posto che «nel silenzio della legge, sarebbero valsi comunque gli ordinari criteri che regolano le modalità di presentazione del ricorso in cassazione»; così la sentenza in commento, § 4.1, considerato in diritto, 9.

Assolutamente aderente a Costituzione appare, pertanto, tale (non del tutto) astringente visione dell'art. 311 che, richiamati i parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost. nonché all'art. 6 C.E.D.U., non evidenzia alcuna compressione ingiustificata del diritto di difesa del ricorrente il quale non risulta destinatario di privazioni che in concreto compromettano le ordinarie facoltà di impugnazione; anzi, il rigoroso rispetto della disposizione ne rafforza l'operato in virtù di una conclamata adeguatezza ai parametri del giusto processo anche sovranazionali. Così la Corte, fuggendo l'*impasse*, richiama a sé il favore già dimostrato per l'autonomia discrezionale del legislatore nella gestione e valorizzazione dell'intero sistema di controllo sia di merito che di legittimità. Le divergenti formalità di presentazione, infatti, concretizzano un preciso *iter* di controllo che, ispirato ai principi di urgenza e immediatezza, garantisce una celere trasmissione dell'atto, costituendone al contempo la garanzia legale.

Si ritiene infine che, per gli stessi motivi, debba essere escluso, anche a livello sovranazionale, ogni ipotizzabile lesione e/o compressione del diritto di difesa, riconducendo ad una decisione della stessa Corte EDU la concessione agli Stati di un ampio margine di apprezzamento nell'organizzazione impugnatoria, essendo addirittura consentita l'imposizione di requisiti formali e rigorosi per l'ammissibilità dell'impugnazione, purché, però, non ne sia ostacolata la fruizione in concreto.

Strettamente legato al diritto di difesa, e pertanto degno di essere richiamato in questa sede, è il profilo della quantificazione del «termine congruo». La Corte, con costante riferimento alla solerzia necessaria nella trattazione delle questioni attinenti ai profili limitativi della libertà personale, opera un parallelismo funzionale tra la trasmissione e la trattazione dell'atto di impugnazione, valutato alla stregua del luogo di deposito; ragionando ad esclusione, la stessa ha reputato - e tutt'ora reputa - congruo il termine di dieci giorni imposto dal legislatore per la redazione e la presentazione dell'atto d'impugnazione, e lo fa, non approfondendo la concreta utilità della limitazione temporale concessa bensì valorizzando quella ipotizzabile celerità discendente dalla esiguità dei giorni di cui la parte è titolare. Tale interpretazione trova, per di più, conferma, nella divergente previsione in tema cautelare reale ove il rimando dell'art. 325 c.p.p. ai soli commi 3 e 4 dell'art. 311 c.p.p., ammette - in assenza - il richiamo alla più generale disciplina dell'art. 585 c.p.p., co. 1, lett. a), per i provvedimenti emessi in seguito a procedura camerale<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Da ultimo in questo Cass., Sez. III, 15 novembre 2018, Ficarra, in *Mass. Uff.*, n. 275190.

È chiaro che la fermezza della decisione in esame è volta comunque a disincentivare qualsiasi estensione analogica che nella prassi applicativa potrebbe interpersi al giusto concatenamento processuale; ivi, per estensione, trova giustificazione anche la conservazione degli effetti dall'atto di impugnazione erroneamente proposto<sup>42</sup> che, in ogni caso, si fa portavoce di una legittima necessità di controllo per cui, rafforzando il contenuto della concessione costituzionale (cfr. artt. 24, 27 co. 2, e 111, co. 7), una sua restituzione in termini non farebbe altro che consolidare la difesa dell'impugnante.

Le sorti dell'atto di impugnazione a seguito di presentazione in una cancelleria territorialmente incompetente saranno puntualmente attenzionate *infra* § 5, ma è importante avere chiaro che il contemperamento adottato dalla Corte nell'applicazione dell'art. 311 si riversa anche sugli effetti di un eventuale mancato rispetto della stessa disposizione: mediante la mitigazione della formalistica rigidità del primo orientamento con la totale apertura del secondo, si è inteso non tanto dilatare il *favor impugnationis* oltre quanto sostanzialmente lo compete, bensì se ne è voluto anticipare l'effetto estendendo la copertura delle garanzie processuali.

In conclusione, trattandosi comunque di una conferma della già consolidata posizione legislativa nonché formalmente rispondente a Costituzione, l'operato della Corte ha il pregio di aver cristallizzato un criterio di fatto che, stante la struttura del codice, non avrebbe dovuto dare adito ad alcuna contesa ma che, allo stato, ben potrebbe assumere le vesti di una richiesta di "aiuto" affinché il legislatore, procedendo all'apertura dei termini impugnatori conceda dieci giorni effettivi per assolvere all'onere "pericoloso", ammettendo un deposito decentralizzato, ben accorto delle difficoltà fisiche del deposito di ricorsi di legittimità per imputati fuori dal luogo di competenza che, inevitabilmente, verranno a crearsi al rientro della situazione emergenziale con conseguente pieno rigore codicistico; il tutto senza incorrere nell'inammissibilità nella conseguente perdita della *chance* di esercitare la propria difesa.

---

<sup>42</sup> Cfr. DI DOMENICO, *Le Sezioni Unite sul deposito del ricorso per cassazione in sede cautelare: un'occasione per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 311 c.p.p.*, in [www.Sistemapenale.it](http://www.Sistemapenale.it), 4 febbraio 2021, la quale ritiene, concordemente, che la Corte opti per «una soluzione che "premia" il raggiungimento dell'obiettivo del ricorrente, ma che allo stesso tempo riconosce il contenuto precettivo dell'art. 311 c.p.p. Una soluzione che sembra, finalmente, aver posto maggiore chiarezza al difficile rapporto regola-eccezione tra l'art. 582 c.p.p. e l'art. 311 c.p.p.».

4. (*segue*) ...e le rilevanze applicative. L'aver posto - per ora - fine ad una dia-triba per effetto dell'interpretazione conforme<sup>43</sup> a legge della norma responsabile ed al contempo prodromica di un sistema chiuso e (quasi) esclusivo delle impugnazioni *de libertate*, oltre che confermare la volontà del legislatore, contribuisce all'ulteriore, pratica, finalità di evitare ostacoli per l'accesso al rimedio di legittimità. L'evidente discrasia organizzativa con i mezzi di impugnazione di merito, la cui ampia portata li rende depositari di una più ampia fetta di diritto di difesa pur non godendo di copertura costituzionale, non deve spaventare; d'altro canto, come evidenziato dalla stessa Corte, trattandosi di una forma di ricorso sorretto da ritmi abbastanza incalzanti, una deviazione dal sistema codificato comporterebbe un blocco della catena procedimentale extraprocessuale generando, come si vedrà, irrimediabili ritardi in ogni caso imputabili alla parte, unica a subirne direttamente le conseguenze.

Astrattamente ragionando e tenuto conto del principio di diritto offerto dalla Corte, si tenterà comunque una ponderata applicazione degli artt. 582 e 583 c.p.p., volgendo l'attenzione soprattutto agli effetti; non si terrà conto di quelle che, ad oggi, sono le esigenze di salute e spostamento meritevoli di tutela perdurante la situazione emergenziale che contraddistingue il periodo attuale con le quali l'analisi letterale dell'art. 311 c.p.p. non sarebbe concorde.

Riflettendo, pertanto, in chiave pratica sulla - ormai negata - portata inclusiva dell'art. 582 c.p.p., una valutazione sui termini è doverosa. Alludere generalmente ai termini processuali significa non solo fare riferimento ai termini imposti per il gravame, ma occorre inevitabilmente richiamare i tempi di studio, redazione e deposito degli atti - inclusa quindi la determinazione del luogo; scadenze che, ad oggi, pur non rispettando i requisiti dell'adeguatezza garantiscono comunque, nell'attuale assetto (mediante il deposito a mani), la certezza di aver evitato una declaratoria di inammissibilità per tardività, occasione che, al contrario, potrebbe comunque presentarsi nella vigenza del regime

---

<sup>43</sup> Che evidenzia il forte peso dato alla parola, posto che «nel mondo del diritto il linguaggio è persino più importante delle idee che esprime» (GIOSTRA, *Considerazioni sul progetto di riforma della custodia cautelare*, in *Gazzetta Giuridico-Italia oggi*, n. 18, 15 settembre 1995, 3). Le stesse Sezioni unite, *infra* § 4.1 del considerato in diritto (p. 9) sottolineano questo aspetto, sostenendo che «la tesi propugnata nell'ordinanza di remissione condurrebbe a dovere considerare la disposizione in questione [art. 311 c. 3 c.p.p.] alla stregua di una norma sostanzialmente inutile in quanto (parzialmente) ripetitiva e priva di funzione precettiva o esplicativa. Il che contrasta non solo con il c.d. criterio di economicità dell'interpretazione fondato sul convincimento che il legislatore nella redazione delle norme operi evitando inutili ripetizioni, ma anche con il principio generale valorizzato dalla dottrina, secondo cui, nel dubbio, il testo va, comunque, interpretato nel senso della conservazione del suo significato recettivo. L'esistenza di una regolamentazione derogatoria specifica esclude, infine, qualsiasi possibilità di richiamo all'*analogia legis*».

derogatorio del 582 c.p.p. Ma, per quanto apparentemente oppressivo del diritto di difesa, qualora la parte impugnante fosse eventualmente privata delle facoltà ordinariamente riconosciutegli al fine di esercitare tempestivamente il diritto di controllo di legittimità anche “a distanza”, tale approdo comunque risulta in piena forza costituzionale, fondando - come evidenziato e senza incursioni negative - sul pieno operato degli artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 6 C.E.D.U., la cui commistione<sup>44</sup>, nell’avallare l’insindacabile discrezionalità del legislatore, altro non fa che rafforzare il «diritto a un tribunale»<sup>45</sup>. Inoltre, mediante un parallelismo tra le norme oggi contrapposte, è possibile affermare che, comunque, le modalità di presentazione del ricorso per cassazione cautelare, stabilite in via esclusiva dall’art. 311, co. 3, coincidono con la *ratio* ordinariamente prevista per l’atto di impugnazione *ex* comma 1 dell’art. 582, perseguendo parimenti la finalità di favorire la massima celerità nell’avvio del giudizio di controllo, sicché l’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento possa immediatamente essere edotto circa la pendenza dell’impugnazione e con prontezza attivarsi per gli adempimenti necessari e conseguenti.

Allo stesso modo, ipotizzando un eventuale richiamo alla disciplina del successivo art. 583 c.p.p., la decisione non muterebbe le sue sorti confermando il sistema *de libertate* delineato, posto che l’apparente facilitazione intrinseca alla eventuale applicazione di tale disposto (del tutto ipotizzabile ma mai rilevata come autonoma questione di incertezza applicativa) si scontra, in verità, con il testo dell’art. 311 co. 3, a rigor di *tempus et locus*, sia perché la trasmissione postale non mitiga i margini di incertezza temporale e sia perché, in via assoluta, il ricorso si considera proposto nel momento in cui perviene nella cancelleria del giudice *a quo* e non nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Anzi, in virtù del *favor impugnationis*, un’ipotesi applica-

---

<sup>44</sup> In questi termini già Cass., Sez. I, 10 dicembre 2019, Condipero, cit., nella quale, proprio sul tema di cui trattasi, si legge che «questa Corte ha già escluso il contrasto dell’attuale disciplina con gli artt. 3, 24, 13 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, comma 3, lett. b), C.E.D.U., nella parte in cui non estende alla proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., richiamate, invece, dall’art. 309 c.p.p., comma 4, per la richiesta del riesame, vertendosi in materia di modalità di presentazione dell’impugnazione, rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore».

<sup>45</sup> In questo senso, Corte EDU, sent., 15 settembre 2016, n. 32610/07, Trevisanato c. Italia, mediante la quale la Corte sottolinea che tale diritto non è assoluto ma si presta a limitazioni implicitamente ammesse (e.g. requisiti di ammissibilità del ricorso) essendo oggetto di materia assoggettata alla discrezionalità interna del legislatore (cfr. § 33). Specificando, le restrizioni ammesse non devono comunque limitare l’indiscriminato accesso alla giustizia per l’individuo andando a pregiudicarne il diritto nella sostanza. In questa direzione già Corte EDU, sent. 15 febbraio 2000, n. 38695/97, Garcia Manibardo c. Spagna, § 36.

tiva dell'articolo in questione genererebbe un irrimediabile contrasto sulla ricezione in concreto dell'atto: da un lato, *ex art. 583 c.p.p.*, il ricorso si considererebbe proposto nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma, mentre dall'altro, i ritmi serrati impongono di considerare ritualmente proposto il ricorso solamente allorquando giunto nella cancelleria del giudice *a quo*<sup>46</sup>. La Corte esclude a priori un paventato richiamo agli effetti dell'art. 583 c.p.p., dando continuità al secondo degli orientamenti richiamati. Volgendo l'attenzione all'attualità applicativa, le su rilevate criticità di coordinamento tra esigenze di tutela e gli effetti dell'art. 311 c.p.p., sono state comunque attenzionate dalla legislazione emergenziale che, dopo un primo momento di titubanza, ha permesso anche al sistema processuale penale di avvalersi degli strumenti tecnologici - divenuti ormai indispensabili al quotidiano - cercando di sopperire, mediante la facilitazione delle modalità di deposito, alle limitazioni generate dall'impossibilità fisica di spostamento. Importante, nel contesto in esame, si ritiene l'art. 24 co. 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con il quale è stato ammesso il deposito di istanze e memorie a mezzo Posta Elettronica Certificata nelle caselle postali indicate nel Portale dei Servizi Telematici, per ora attive fino al termine dello stato d'emergenza (attualmente prorogato al 30 aprile 2021 con d.l. 14 gennaio 2021, n. 2). Con l. 18 dicembre 2020, n. 176 è stato attenzionato proprio il contenuto del citato art. 24 al quale, all'esito, sono stati aggiunti i commi da *6bis* a *6undecies* formalizzando espressamente la facoltà di depositare in via telematica «qualunque atto d'impugnazione comunque denominato». Ferme restando le disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e

---

<sup>46</sup> Cass., Sez. II, 18 gennaio 2017, Losciale, in *Mass. Uff.*, n. 269118 ha sostanzialmente chiarito che, aderendo all'ipotesi per cui l'impugnazione si considererebbe proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma, «si dovrebbe ammettere la sostanziale irrilevanza della previsione normativa secondo cui, invece, il luogo di proposizione dell'impugnazione è sempre la Cancelleria del giudice *a quo* ammettendo che il gravame possa essere inviato ad una qualsiasi autorità giudiziaria per essere comunque tempestivamente proposto. Si tratta con evidenza di una soluzione che porterebbe a conclusioni paradossali e comunque palesemente contrastanti con i principi dettati dall'art. 582 c.p.p., secondo cui, espressamente, il luogo di presentazione di ogni impugnazione, indipendentemente dalle modalità di presentazione, è sempre la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (considerato in diritto, § 2.1, 3). Per di più va segnalato come, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., la violazione delle regole dettate dall'art. 582, e quindi anche quelle riguardanti il luogo di presentazione, è prevista a pena di inammissibilità. Concludendo, pertanto, la Corte ritiene inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente.

istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il comma focale di questa regolazione derogatoria è il *6quinquies* che, nell'escludere l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 582, co. 2 c.p.p., estende le modalità telematiche di presentazione a tutti «gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma *6ter*, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale».

In virtù di tale legge, senza oneri di spostamento e/o rischi per la salute, si devono intendere in qualche modo ampliati anche i rigorosi termini perentori stabiliti per legge, non tanto sul *quantum* letterale che rimane invariato, bensì sulla consistenza effettiva degli stessi che, nel potersi dedicare al meglio all'impugnativa, renderebbero performante il termine di dieci giorni. Invero, alla diminuzione delle tempistiche già risicate dell'impugnazione cautelare, dovute anche ai tempi di deposito, corrisponde un concreto guadagno, in termini di ore di lavoro. Ed è in questi termini che la richiamata deroga in favore della digitalizzazione “emergenziale” del sistema (anche) impugnatorio, faciliterà, senza rischi, l'ottemperanza delle imposizioni *ex art.* 311 c.p.p., garantendo piena operatività alla sua conformazione codicistica, come confermato dalla Suprema Corte nel rispetto della volontà che l'ha generata, non ammettendo deroghe se non espresse. Anzi, è proprio attenzionando le difficoltà di spostamento dalle quali spesso si generano limitazioni, originarie o derivate, del concreto diritto di impugnare che, soprattutto al rientro della situazione emergenziale, si dovrebbe valutare positivamente un massiccio incremento del Processo Penale Telematico, almeno per il deposito degli atti introduttivi; invero, ne gioverebbe il sistema che, totalmente informatizzato, sarebbe più celere nelle trasmissioni e nelle comunicazioni, ma ne gioverebbe anche l'impugnante extraterritoriale, le cui prerogative sarebbero parificate a quelle degli impugnanti *in loco*, fuggendo, tra tutti, il paventato rischio dell'inammissibilità per tardività.

*5. Considerazioni sulla rilevanza del rischio.* Stante il tenore letterale dell'art. 311 c.p.p., l'eventualità di una declaratoria di inammissibilità espone comunque l'impugnante al concreto rischio di perdere l'occasione per contestare la

legittimità della misura<sup>47</sup>, contrastando il contemperamento che la garanzia del *favor impugnationis* opera sulla tassatività delle impugnazioni<sup>48</sup>.

Posto in ogni caso che, disattesi i profili dalla giurisprudenza “formalista”, l’atto presentato in una cancelleria territorialmente incompetente sia da considerarsi sempre ammissibile<sup>49</sup>, e che i propri effetti andranno perenti nei termini della inammissibilità *ex lege*<sup>50</sup> solo qualora quest’ultimo raggiunga con intervenuto ritardo la cancelleria depositaria, è evidente che la giurisprudenza, nell’imputare al proponente la responsabilità nascente dall’irregolarità del deposito, ha inteso non solo confermare e rafforzare la tassatività dell’art. 311, co. 3, c.p.p. ma anche ribadire il principio secondo cui la data di presentazione dell’impugnazione coincide a quella in cui la stessa perviene materialmente presso l’ufficio competente a riceverla<sup>51</sup>. Impostazione, quest’ultima, che trova conferma nell’art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p. che, seppur non esplicitamente richiamato, ne attesta implicitamente la conformità a legge.

---

<sup>47</sup> La giurisprudenza sul punto (da ultimo Cass., Sez. II, 12 maggio 2020, Di Carluccio, in *Mass. Uff.*, n. 279228) ha sottolineato che, nel contesto cautelare mosso da tempi ridotti in favore del più ampio diritto di libertà, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività può essere dichiarata con la procedura *de plano* ai sensi dell’art. 610, co. 5 *bis*, c.p.p. In motivazione, premettendo che l’art. 610, co. 5 *bis* richiama i casi previsti dall’art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p. che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità per mancato rispetto dei termini, all’art. 585 stesso codice, la Corte ha chiaramente ribadito che l’art. 99 disp. att. c.p.p., nel prevedere espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 585 c.p.p. si applica anche ai termini per le impugnazioni contemplate dal libro IV, il che giustifica il richiamo a quello fissato dall’art. 311 c.p.p. In dottrina si veda VIGONI, *Ricorso per cassazione*, in *Trattato di procedura penale*, cit., 582, la quale ritiene che il rimando operato dall’art. 99 disp. att. c.p.p. «correla la decadenza all’inosservanza della tempistica fissata».

<sup>48</sup> Rappresentando, invero, «un ineludibile canone interpretativo delle norme che sacrificano l’interesse [...] alla giustizia sostanziale della decisione penale a favore dell’esigenza di certezza del diritto, ossia di relativa economicità e tempestività dell’intervento giurisdizionale»; così CERESA GASTALDO, *La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, 170. Sulla qualificazione giuridica si veda MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, cit., 41 ss. La giurisprudenza, in chiave molto restrittiva si è limitata all’azione dello stesso, assoggettandolo ai «rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione» (Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 5, 581).

<sup>49</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 14 ottobre 2011, Nardo, in *Mass. Uff.*, n. 252072. Al contrario Cass., Sez. III, 10 luglio 2000, Rizzo, in *Mass. Uff.*, n. 217085 formalizzandosi sulla tassatività dell’art. 311 c.p.p., ha escluso totalmente l’applicazione dell’art. 568 co. 5 c.p.p., rilevato che «tale disposizione disciplina il diverso caso in cui l’impugnazione sia proposta ad un giudice incompetente (cui fa obbligo di trasmettere gli atti a quello competente) e che, dunque, attenendo alla sola ipotesi della proposizione del gravame, non concerne quella relativa alle modalità della sua presentazione, disciplinate appunto dal ricordato art. 582, e la cui inosservanza, a tenore dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina l’inammissibilità dell’impugnazione». negli stessi termini già Cass., Sez. I, 17 novembre 1992, Vittorio, in *Mass. Uff.*, n. 192677.

<sup>50</sup> Si richiama la riflessione di C. VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 246.

<sup>51</sup> Così già Cass., Sez. IV, 20 giugno 2006, Naritelli, in *Mass. Uff.*, n. 235178.

È negli stessi termini che, risolvendosi nella conservazione degli effetti prodotti dall'atto "imperfetto" ex art. 184 c.p.p., l'art. 156, co. 3, c.p.c.<sup>32</sup> concede rilievo giuridico all'obiettivo del ricorrente – che in termini penalistici sostiene l'interesse ad impugnare – scongiurando qualsivoglia evenienza fisica che avrebbe dal principio ostacolato il perseguimento del detto intento. La Corte, invero, mediante tale rimando testuale<sup>33</sup>, ribadisce che l'atto d'impugnazione, pur presentato nella cancelleria territorialmente incompetente a riceverlo ma rimesso nei termini di legge a quella competente, risulterà idoneo al raggiungimento dello scopo fissato: l'attività di deposito da parte del ricorrente rimane comunque irregolare ma l'efficacia sarà dettata dal solo, concomitante, intervento di fattori esterni (l'inoltro alla cancelleria competente) della cui ingerenza, imprevedibile ed eventuale, il ricorrente non può che assumersi il rischio conseguente al mancato rispetto (per scelta o per errore) delle regole indicate per la presentazione dell'impugnazione. In applicazione di tale disciplina, integrata con la letterale trasposizione dei principi ex art. 311 c.p.p., la cancelleria incompetente, depositaria dell'obbligo – comunque comminato dall'art. 582, co. 2, c.p.p. – di tempestiva trasmissione<sup>34</sup> degli atti alla cancelleria del giudice competente, sarà manlevata da ogni profilo di responsabilità per il ritardo dell'atto (beninteso che tali sollecitazioni caratterizzino l'operato delle cancellerie solamente qualora il deposito dell'impugnazione presso una cancelleria diversa da quella del giudice *a quo* sia espressamente previsto). Il ricorrente, nel caso in cui gli atti pervengano alla cancelleria competente oltre il termine di dieci giorni, non potrà, quindi, eccepire la tempestività della presentazione avvenuta nella cancelleria del giudice incompetente né dolersi del ritardo o dell'errore nella trasmissione<sup>35</sup>. Invero, pacifico che il termine dei

<sup>32</sup> «La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato».

<sup>33</sup> Si ritiene che il principio «declinato nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. ha ormai assunto una valenza generale e trova implicita valenza anche nel processo penale»; sentenza in commento, § 6.2, considerato in diritto, 11.

<sup>34</sup> Già evidenziato in MIDOLO, *In tema di luogo di presentazione della richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p.*, cit., 1201, il quale, proprio in raffronto con le misure cautelari reali, in termini di burocrazia processuale, pone l'attenzione sul fatto che «il sistema delle impugnazioni avverso le misure cautelari personali sia contrassegnato da un'accentuata "tensione garantistica", evidenziata fra l'altro dal ruolo di diretto controllo che il presidente del Collegio assume circa l'effettuazione immediata dell'avviso all'autorità giudiziaria procedente affinché provveda all'immediata trasmissione degli atti, laddove invece, in relazione alle misure reali, è stabilita la vigilanza della sola cancelleria».

<sup>35</sup> La Corte chiarisce che «né la cancelleria erroneamente compulsata potrà rispondere dell'eventuale ritardo o dell'errore nella trasmissione, né l'amministrazione potrà essere onerata delle spese necessarie per la trasmissione medesima. Diversamente, si finirebbe per vanificare la previsione dell'art. 311 c.p.p., comma 3, che individua nella cancelleria del giudice *a quo* l'unico luogo per il deposito del ricorso così escludendo ogni forma alternativa di presentazione» (sentenza in commento, §6.2, 15).

dieci giorni – al pari di tutti i termini di impugnazione – abbia natura perentoria dalla cui inosservanza consegue, sul piano soggettivo, la decadenza dal diritto di impugnare nonché la perdita dell’efficacia dell’atto stesso, sarà naturale ritenere che – ed anche la giurisprudenza “sostanzialista” concorda – se l’atto raggiunge, nel termine individuato, la cancelleria del giudice *a quo* non si ravvisano ragioni sostanziali per le quali negare l’efficacia e la validità del ricorso proposto, in quanto non viene compromessa la scansione temporale degli adempimenti relativi alla presentazione indicati dall’art. 311 co. 3 c.p.p. ben potendo ritenere raggiunta la finalità del ricorrente di attivare il sistema impugnatorio<sup>56</sup>.

ALESSANDRO GERARDI

---

<sup>56</sup> Cfr. sentenza in commento, § 6.2, considerato in diritto, 13.